

CAPITOLATO SPECIALE - AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO SOCIALE XX – PERIODO 01/01/2019 al 31/12/2021 –

TITOLO I – RIFERIMENTI NORMATIVI E RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL SERVIZIO

Art.1 Oggetto e forma dell'appalto, riferimenti normativi e obiettivi

Il presente appalto ha per oggetto la gestione in appalto del Servizio di Educativa Territoriale nei comuni dell'Ambito Sociale XX come definito dalla normativa sotto specificata:

- Legge 8 novembre 2000, n. 328, Legge quadro per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali;
- Legge Regione Marche n° 32 del 01/12/2014 - Sistema regionale integrato dei servizi sociali a tutela della persona e della famiglia
- Convenzione per la gestione delle funzioni e dei servizi sociali integrati dell'Ambito Territoriale Sociale XX, approvata dai tre Comuni facenti parte dell'ATS con apposite deliberazioni consiliari dell'anno 2015;
- Legge Regionale 4 giugno 1996, n. 18, Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone in situazione handicap e ss.mm.ii.;
- Deliberazione Consiglio Regione Marche n. 41 del 30 marzo 2012 ad oggetto "Definizione dei criteri e delle modalità di attuazione degli interventi previsti dalla legge regionale 4 giugno 1996, n.18 per gli anni 2012 e 2013" art. 12 comma 1;
- Legge regionale 13 maggio 2003, n. 9, Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie e specifico regolamento attuativo;
- Legge Regionale n° 21/2016, Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale“ e specifico regolamento attuativo;
- Regolamento Servizio di Educativa Territoriale minori e disabili Ambito Sociale XX.

Il servizio, a carattere istituzionale e di interesse pubblico, si realizza in ambito domiciliare e/o territoriale ed in un contesto extrascolastico ed extralavorativo, quale attività integrativa alle funzioni della famiglia e complementare alle attività riabilitative specifiche sanitarie.

L'intervento si configura come azione educativa rivolta a casi di disadattamento socio-psicologico e/o di disabilità certificata, al fine di evitare che questo “status” possa produrre ulteriore disadattamento e sofferenza individuale, isolamento e sanzione sociale.

L'intervento esclude una finalità di carattere assistenziale, ma deve sempre configurarsi come attivazione di un processo evolutivo volto alla progressiva autonomizzazione e responsabilizzazione del soggetto in carico. L'intervento ha carattere progettuale e come tale la sua realizzazione deve essere basata su un tempo delimitato, verificato e valutato nell'ambito della équipe.

Il Servizio viene individuato:

- come luogo di formazione e di sviluppo della personalità destinato ai bambini e alle bambine, agli adolescenti e alle adolescenti per favorirne la socializzazione quale aspetto essenziale del loro benessere psico-fisico e dello sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali (art. 1, comma 2, della Legge Regionale 13 maggio 2003, n. 9);
- come un servizio di sostegno alle funzioni educative familiari limitato nel tempo, per particolari momenti di problematicità familiare e all'interno di un progetto socio-educativo atto a sostenere i diritti del minore;

- come un servizio che nell'ambito del progetto educativo individualizzato, funge da rafforzamento nello sviluppare le potenzialità residue del soggetto e nel creare o favorire le condizioni ottimali per un inserimento nel contesto sociale o lavorativo promuovendo lo sviluppo e il potenziamento delle abilità personali, il processo di integrazione sociale, nonché l'acquisizione di prerequisiti per l'integrazione lavorativa.

Art. 2 Durata dell'appalto

L'appalto ha durata dal 01/01/2019 al 31/12/2021.

E' prevista la possibilità di rinnovare il contratto ai sensi dell'art. 35, comma 4 del D.Lgs 50/2016 per ulteriori 3 anni.

Il Comune si riserva la facoltà di non aggiudicare l'appalto o di posticiparne l'avvio previa motivata determinazione dirigenziale. L'eventuale mancata aggiudicazione o posticipazione dell'avvio del servizio non comporta a favore dei concorrenti il diritto a rimborsi di indennità di sorta.

L'appalto decadrà di pieno diritto, senza necessità di alcuna comunicazione, preavviso o messa in mora da parte del Comune, alla sua scadenza naturale. L'Impresa affidataria si impegna, nelle eventuali more del completamento delle procedure per l'assegnazione del servizio, su richiesta dell'Ente aggiudicatore, a continuare ad erogare il servizio alle medesime condizioni per ulteriori mesi 6.

Art 3 Destinatari e individuazione utenza

Destinatari del servizio sono:

- minori disabili in possesso della certificazione rilasciata ai sensi della legge 104/92 ex art.4, residenti nel territorio dell'Ambito Sociale XX;
- adulti disabili di età non superiore ai 35 anni, in possesso della certificazione rilasciata ai sensi della legge 104/92 ex art.4, residenti nel territorio dell'Ambito Sociale XX;
- minori in affidamento al Servizio Sociale su provvedimento dell'autorità giudiziaria;
- minori con famiglie che vivono un disagio momentaneo tale da compromettere e limitare le loro funzioni educative;
- minori con uno dei genitori assenti, con malattie croniche debilitanti, senza rete di sostegno parentale o sociale;
- minori con disagio familiare grave a rischio di istituzionalizzazione.

Art. 4 Calendario e funzionamento del servizio

Il servizio viene offerto nei giorni feriali dell'anno solare ed eccezionalmente nei giorni festivi e/o in orari diversi da quelli stabiliti, secondo un progetto elaborato dai servizi socio - sanitari

Il servizio è attivo per n. 12 (dodici) mesi all'anno ed è articolato, di norma, su 48 settimane e nell'arco di n. 6 (sei) giorni alla settimana con interruzioni, in linea di massima, coincidenti con i periodi di sospensioni dell'attività come da calendario scolastico.

L'orario di funzionamento del servizio è fissato dalle ore 9 alle ore 20 fatte salve le eventuali eccezioni relative allo svolgimento di manifestazioni o di particolari eventi organizzati dallo stesso servizio di Educativa territoriale e/o dalle Amministrazioni Comunali.

Art. 5 Prestazioni

Per la definizione delle prestazioni oggetto del presente capitolato speciale si rimanda a quanto contenuto nel Regolamento Servizio di Educativa Territoriale minori e disabili Ambito Sociale XX

In particolare il servizio comprende:

- i servizi domiciliari di sostegno alle funzioni educative e familiari genitoriali, realizzati da educatori, rivolti al nucleo familiare nel suo insieme, svolti in forma individuale e limitato nel tempo per particolari problematiche familiari all'interno di un progetto socio – educativo atto a sostenere i diritti del minore e le responsabilità genitoriali;
- i servizi di assistenza educativa, svolti in forma individuale e/o in forma collettiva per piccoli gruppi, rivolti a quei disabili per i quali l'equipe integrata ritenga necessario l'intervento di un educatore. Tale educatore deve avere una specifica professionalità ed esperienza nel campo della disabilità e nell'ambito del progetto educativo individualizzato, sviluppando le potenzialità residue del soggetto e creando le condizioni ottimali per un inserimento nel contesto sociale e lavorativo.

Il servizio può essere organizzato sia in forma individuale sia in piccolo gruppo. La scelta tra le diverse modalità di erogazione del servizio avviene a cura dell'equipe che ha in carico l'utente, in relazione agli obiettivi previsti nel progetto educativo personalizzato.

Il servizio svolto in forma collettiva per piccoli gruppi, nel rispetto della progettualità individuale, promuove obiettivi generali di socializzazione, prevenzione delle forme di esclusione, potenziamento delle autonomie e delle abilità attraverso attività di animazione, laboratori e progetti specifici (teatro, cucina, ecc).

Art. 6 - Luoghi di svolgimento del servizio

Il servizio per sua natura può essere svolto in un contesto

- **Domiciliare** qualora il progetto redatto dai servizi preveda un lavoro individuale e/o di supporto al beneficiario e/o al suo nucleo familiare.
- **Territoriale** nei casi di svolgimento del servizio in forma collettiva ed in piccoli gruppi di lavoro e che prevede la frequenza di luoghi di aggregazione disponibili sul territorio (Cag, Luoghi di svago, gite e centri estivi). In tali casi è attivo un servizio di trasporto effettuato direttamente dagli educatori avvalendosi dei mezzi di cui al successivo art.15.
- **Locali messi a disposizione dei Comuni dell'ATS 20** quali Centri diurni e Centri di aggregazione giovanile che possono diventare luoghi privilegiati di riferimento del servizio al fine di massimizzare la fruizione da parte degli utenti ed al fine di meglio realizzare il progetto individuale degli stessi. Nel caso in cui, presso tali strutture sia prevista la somministrazione di pasti, tutti gli oneri sono a carico dell'Amministrazione Appaltante (fornitura, sporzionamento, pulizia refettorio ivi compresi tutti gli adempimenti previsti dalla normativa in materia).

TITOLO II - PERSONALE E PRESTAZIONI

Art. 7 - Funzioni delle singole figure professionali

A) Coordinatore degli educatori

Il coordinatore nominato dalla Ditta Aggiudicataria, deve avere età superiore ai 18 anni, essere in possesso dei titoli di cui all'art 8 del presente capitolato .

Le funzioni attribuite al Coordinatore sono le seguenti:

- essere il referente per il Coordinatore dell'Ambito, il Referente del servizio di ogni questione o problema organizzativo riferito al servizio che dovesse sorgere per ciascuna delle situazioni seguite;
- rielaborare, raccordandoli con i progetti educativi, i dati immessi nel sistema informativo in uso all'Ambito per il monitoraggio fisico del servizio che la ditta si impegna ad implementare nelle modalità che verranno indicate dalla Stazione Appaltante ;
- gestire gli abbinamenti, le rotazioni degli operatori rispetto agli utenti di concerto con il Responsabile del servizio;
- provvedere alla manutenzione di tutti progetti educativi ed al monitoraggio dei casi anche soprattutto

- quando si dovesse verificare la sostituzione degli educatori e nei periodi di assenza degli stessi;
- svolgere incontri con ogni singolo educatore finalizzati alla redazione condivisa del progetto di intervento educativo;
 - partecipare, ove necessario alle riunioni dell'equipe integrata ed obbligatoriamente alle riunioni di equipe del servizio ed ai momenti di verifica dello stesso;
 - organizzare i piani orari di ogni educatore, il progetto educativo individuale e il piano di lavoro devono contenere il piano orario dell'operatore;
 - verificare la puntualità e la presenza degli operatori presso il domicilio degli utenti (fatta salva la possibilità di ulteriori verifiche da parte del Responsabile comunale del servizio) e l'attività svolta nel territorio; informare tempestivamente il predetto responsabile, in forma verbale (a mezzo telefono) e scritta (invio di nota a mezzo fax e/o e-mail), nonché l'utente, a mezzo telefono, delle eventuali improvvise e temporanee assenze dell'operatore preposto;
 - verificare la corretta compilazione da parte degli educatori delle schede di rilevazione delle ore e delle relazioni trimestrali;
 - inviare entro e non oltre la data del 5 del mese successivo ad ogni trimestre le relazioni redatte su ogni singolo caso dall'operatore preposto;
 - garantire l'invio entro massimo numero 10 giorni dalla data di richiesta di relazione su un singolo caso, redatta dall'educatore incaricato, qualora i Servizi Sociali dei Comuni d'Ambito ne ravvisino la necessità;
 - predisporre una relazione semestrale sull'andamento complessivo del servizio, ponendo particolare attenzione al numero dei nuclei familiari seguiti attraverso il sostegno educativo, alla tipologia dei servizi e degli approcci educativi proposti, al turn-over degli operatori, alla formazione continua degli educatori ed alla supervisione attuata ed alle attività laboratoriali svolte;
 - verificare che, in caso di spostamento degli utenti con i mezzi dei Comuni, gli educatori siano muniti dell'apposita autorizzazione.
 - leggere i bisogni formativi del personale.
 - partecipare ai momenti di definizione delle strategie e delle modalità di intervento, alle fasi di inserimento e dimissioni degli utenti ed alla verifica dei risultati;
 - rispondere della verifica dei progetti educativi attuati;
 - organizzare, in collaborazione con l'Ambito, attività e laboratori.

B) Personale educativo

Il personale educativo deve avere età superiore ai 18 anni, ed essere in possesso dei titoli di studio come descritti dall'art. 8 del presente capitolato.

Le funzioni attribuite al personale educativo sono in particolar modo:

- promuovere il concetto di soggetti in difficoltà come portatori di diritti ai quali va riconosciuto di essere persone con sensibilità, risorse e competenze proprie, di essere soggetti autonomi per i quali progettare specifiche e personalizzate opportunità educative;
- responsabilità della realizzazione dei progetti educativi;
- intenzionalità educativa in ogni azione operativa;
- definizione degli stessi progetti educativi in collaborazione con il coordinatore degli educatori, con i servizi sociali territoriali e con le equipe integrate;
- coinvolgimento delle famiglie nel lavoro educativo;
- partecipazione ai momenti di verifica del servizio, alle riunioni di equipe del servizio, alle equipe integrate e ai gruppi di lavoro ove necessario;
- attivazione delle rete territoriale
- partecipazione ai colloqui con il coordinatore degli educatori e le famiglie.
- il rispetto degli accordi e delle indicazioni di lavoro fornite dal Coordinatore
- il rispetto degli obblighi di cui al D.Lgs 196/2003 e s.m.i., in quanto incaricati del trattamento dati dal Responsabile del trattamento di cui all'art. 27 del presente Capitolato;
- realizzazione di attività volte allo sviluppo dell'autonomia (gestione del proprio tempo e degli spazi quotidiani e personali), all'utilizzo delle risorse del territorio (trasporto, biblioteca, associazioni, ..) e a favorire nuove esperienze (uscite, gite, cinema, teatro, ..);
- realizzazione di attività volte alla socializzazione e all'inserimento sociale (attività sportive, ricreative, ..);

- realizzazione di attività manuali ed espressive;
- realizzazione di attività didattiche e altre attività volte allo sviluppo delle capacità di apprendimento;
- la puntuale, chiara e corretta compilazione dei prospetti di rilevazione delle ore svolte con l'utenza che devono essere controfirmati da uno dei genitori o familiari dell'utente ovvero da chi ne esercita la rappresentanza legale;
- la puntuale, chiara e corretta compilazione dei prospetti di rilevazione delle ore lavorative svolte nelle riunioni di équipe multi professionali con i singoli servizi/istituzioni coinvolti nel progetto educativo individuale: tale attività sarà remunerata se preventivamente autorizzata quale necessaria dal Responsabile comunale del servizio;
- la redazione, in caso di urgenza, entro un massimo di 10 giorni dalla data di richiesta, di relazione di aggiornamento sul caso seguito;
- la redazione, a cadenza trimestrale, di relazione sull'andamento del progetto educativo nel quale vengano messi in luce gli obiettivi dell'intervento educativo, le strategie attuate, le attività svolte, le osservazioni sulle relazioni familiari, sul rapporto tra l'utente e l'educatore, e tra quest'ultimo e i membri del nucleo familiare, le osservazioni di qualsiasi natura funzionali alla valutazione circa l'andamento della presa in carico/intervento;

Tenuto conto della diversificazione delle situazioni e dei bisogni dei casi seguiti dal servizio oggetto del presente capitolato, alla Ditta aggiudicataria potrà essere richiesto che l'educatore sia di sesso maschile o femminile.

Art. 8 – Titoli del personale

Relativamente all'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato, la Ditta appaltatrice dovrà adibire le unità lavorative richieste secondo le modalità ed i tempi di seguito stabiliti, garantendo che ogni unità lavorativa impiegata sia in possesso dei titoli di studio di seguito specificati:

- per il ruolo di Coordinatore: titoli previsti dal Regolamento n. 3 del 24 ottobre 2006 (B.U.R. Marche n. 105/2006)
- per il ruolo di Educatore - Educatori professionali: requisiti di cui al Regolamento Regionale 8 marzo 2004, n. 1, come modificato dai regolamenti 24 ottobre 2006 n. 3 e 27 dicembre 2006 n. 4. Per gli educatori è inoltre previsto il possesso della Patente di tipo B.

Art. 9 - Clausola sociale di prioritario assorbimento di personale della precedente gestione

Ai sensi dell'art. 50 del Codice, l'aggiudicatario si impegna ad assumere prioritariamente il personale già in servizio con la precedente gestione, ivi compreso il mantenimento degli scatti di anzianità di servizio, nell'ottica del mantenimento degli attuali livelli occupazionali, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione di impresa della ditta aggiudicataria e salvo il caso in cui il personale sia incorso in gravi e verificate inadempienze.

In caso di aggiudicazione a Cooperativa Sociale, troverà comunque applicazione l'art. 37 del vigente CCNL delle cooperative sociali (cambi di gestione e obbligo di subentro) nelle modalità ivi riportate. In caso di aggiudicazione ad un concorrente che aderisce ad un CCNL diverso da quello delle Cooperative Sociali, l'aggiudicatario dovrà comunque garantire al personale adibito al servizio il livello e la qualifica più affine – sotto il profilo giuridico ed economico – tra quelle previste dal proprio CCNL rispetto alle categorie professionali del CCNL Cooperative Sociali individuata dalla stazione appaltante quale adeguata per le mansioni richieste dal capitolato d'oneri.

Art. 10 - Oneri del personale

Il personale della ditta deve rispettare le norme di legge e regolamentari inerenti il servizio assegnato, con particolare riferimento al DPR 16/04/2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni) e sue modifiche ed integrazione, le norme fissate dal presente capitolato, le disposizioni concordate fra l'Ambito Sociale ed i responsabili della ditta e deve svolgere il compito assegnato con perizia, prudenza, diligenza e rispetto della dignità dell'utenza.

Qualora si rilevino infrazioni di lieve entità da parte del personale impegnato nei servizi, ferme restando le eventuali sanzioni pecuniarie di cui all'Art. 19 l'Ente aggiudicatore informerà la ditta con nota scritta.

In caso di mancanze nei doveri di servizio di particolare gravità o a seguito del ripetersi di richiami, l'Ente aggiudicatore può chiedere, con nota motivata, che uno o più addetti vengano sospesi dallo svolgimento dei servizi di cui al presente appalto; la ditta provvede ordinariamente entro 10 giorni dalla richiesta, salvo che la richiesta non motivi la sospensione immediata dal servizio.

Nelle procedure di allontanamento dal servizio affidato di detto personale, la ditta si attiene alle procedure previste dallo Statuto dei diritti dei lavoratori ed alle norme contrattuali vigenti nel comparto, ferme sempre la responsabilità e le eventuali sanzioni alla ditta derivanti dal comportamento del proprio personale anche nelle more del provvedimento disciplinare.

In particolare, danno comunque luogo all'allontanamento dal servizio:

- presentarsi al lavoro in stato di alterazione derivante dall'assunzione di alcool, di sostanze stupefacenti e, in generale, di sostanze psicotrope;
- inosservanza di norme antinfortunistiche e di igiene che possano arrecare danno alle persone;
- arrecare danno a cose o persone in modo doloso;
- non rispettare le linee essenziali della programmazione e del progetto del servizio.

Art. 11 - Organizzazione del lavoro e del personale

Il servizio dovrà essere svolto dalla ditta aggiudicataria esclusivamente a suo rischio, con proprio personale, mediante autonoma organizzazione d'impresa. L'Amministrazione aggiudicatrice rimane del tutto estraneo ai rapporti che andranno ad instaurarsi fra l'aggiudicatario e il personale dipendente.

L'appaltatore, nella sua qualità di datore di lavoro, si obbliga contrattualmente all'osservanza di tutte le vigenti disposizioni legislative dei regolamenti concernenti le assicurazioni sociali e qualsiasi altra prescrizione normativa che potrà essere emanata in materia. Si impegna altresì ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi di lavoro della categoria nazionale e territoriale in vigore per il settore nella quale si svolge il servizio, per tutto il personale dipendente e anche per i rapporti con i soci, nonché ad assicurare la tutela indicata nelle norme relative all'igiene ed alla prevenzione degli infortuni, dotando il personale degli indumenti appositi e dei mezzi di protezione personale idonei a soddisfare le esigenze di sicurezza e di salute in relazione alle operazioni ed ai materiali utilizzati.

Ogni variazione di personale che dovesse verificarsi in corso di esecuzione del contratto, adeguatamente motivata e documentata, deve essere tempestivamente comunicata all'Amministrazione aggiudicatrice.

La ditta è obbligata ad adibire al servizio personale fisso e, in caso di astensione dal lavoro di personale continuativamente assegnato, è tenuta ad assicurare la continuità e regolarità delle prestazioni provvedendo alla sostituzione del dipendente assente, con personale di pari qualifica. In ogni caso non sono consentite sostituzioni degli operatori in misura superiore al 30% degli operatori. In caso di astensione dal lavoro per sciopero la Ditta dovrà comunque garantire il funzionamento dei servizi essenziali, come indicati all'art.10 del contratto collettivo di lavoro cooperative sociali e con le modalità previste dalla legge n. 146 del 12/06/90.

La Ditta dovrà garantire, per quanto possibile, la stabilità del personale impegnato, non consentire al proprio personale la possibilità di assumere impegni lavorativi ripetibili nel tempo in sovrapposizione all'impegno lavorativo assunto nel servizio, di effettuare prestazioni extra lavorative a titolo privato a favore dei medesimi utenti del servizio o presso le strutture ed i servizi interessati dal presente capitolato, limitare il turn – over al minimo indispensabile al fine di assicurare efficienza e standard qualitativi costanti al servizio.

Nell'ambito del principio generale di reciproca collaborazione, la ditta appaltatrice ha la responsabilità di provvedere a segnalare al Coordinatore d'Ambito ogni problema sorto nell'espletamento del servizio, con particolare riferimento a quanto possa riuscire di ostacolo al conseguimento delle finalità e degli obiettivi generali e specifici, alla realizzazione di attività programmate, al rapporto con gli utenti e in generale a tutto ciò che riguarda l'espletamento del servizio. In tale quadro la ditta appaltatrice è tenuta a prestare la propria fattiva collaborazione per la rapida soluzione dei problemi segnalati.

Nell'eseguire le prestazioni a proprio carico, la Ditta appaltatrice organizzerà l'attività con autonomia, fermi restando i seguenti obblighi a proprio carico:

- garantire la funzionalità, l'adattabilità e l'immediatezza degli interventi;
- garantire la riservatezza delle informazioni relative alle persone che fruiscono del servizio;
- osservare tutti gli accorgimenti necessari ed idonei a garantire la massima economicità del servizio;
- rendere le prestazioni d'intesa e in stretta integrazione con l'Equipe disabilità dell'ATS 20.

La ditta appaltatrice nel provvedere all'espletamento del servizio si farà carico inoltre:

- a) della determinazione dei turni di lavoro dei propri soci/lavoratori/dipendenti nell'ambito dell'orario di funzionamento delle strutture stabilito dall'Ente appaltante;
- b) del controllo del rispetto dell'orario di lavoro da parte dei propri soci/lavoratori/dipendenti;
- c) del controllo e garanzia della regolarità dei servizi effettuato;
- d) della continuità dei servizi provvedendo immediatamente e comunque non oltre il giorno successivo, alla sostituzione con personale di pari qualifica per ferie, malattia o altro.
- e)

Art. 12 - Formazione

Tutto il personale nell'ottica di promuovere lo sviluppo delle abilità, conoscenze e capacità, tenendo conto della tipologia degli utenti, dovrà frequentare, al di fuori dell'orario di lavoro e senza alcun onere a carico dell'Amministrazione Comunale, corsi di formazione, a carico della Ditta appaltatrice su temi inerenti le attività da svolgere nei confronti dei destinatari dei servizi oggetto del presente capitolato.

La Ditta deve predisporre l'attuazione di programmi di formazione e aggiornamento professionale per tutti gli operatori impiegati, ed in maniera particolare per il personale neoassunto e per quello destinato a nuove mansioni e in occasione di modifiche organizzative. Annualmente dovrà inviare al Responsabile comunale del servizio l'elenco dei corsi effettivamente svolti specificando altresì i destinatari e le modalità di partecipazione degli operatori.

Art. 13 - Ulteriori applicazioni della normativa

L'aggiudicatario si obbliga a fornire, tutta la documentazione necessaria per la verifica della regolarità contrattuale, previdenziale ed assicurativa in ordine alla gestione dei rapporti con il personale occupato, l'elenco degli operatori utilizzati nella gestione correttamente e costantemente aggiornato, inviando al Comune capofila apposito fascicolo per ciascun operatore contenente:

- copia del certificato di identità con fotografia di riconoscimento;
- copia del titolo di studio;
- tesserino di idoneità sanitaria;
- curriculum professionale con certificato di servizio;
- documentazione relativa all'inquadramento contrattuale, previdenziale ed assicurativo.

L'aggiudicatario è responsabile della veridicità delle dichiarazioni rese.

L'aggiudicatario si obbliga altresì ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro con particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 14 - Rilievi dell'Amministrazione aggiudicatrice

L'Amministrazione aggiudicatrice farà pervenire all'aggiudicatario, per iscritto, le osservazioni, le eventuali contestazioni rilevate dagli organi preposti al controllo e le conseguenti prescrizioni. Entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, l'aggiudicatario è tenuto ad ottemperare a tali prescrizioni o a presentare le controdeduzioni.

Nell'ipotesi di mancata ottemperanza alle prescrizioni, mancata presentazione delle controdeduzioni o qualora le medesime vengano dall'Amministrazione aggiudicatrice ritenute non sufficientemente probanti, questa sarà libera di agire nei modi e nelle sedi che riterrà più opportune per la tutela del servizio e la salvaguardia della salute degli utenti.

Art. 15- Trasporti individuali e collettivi

Per l'intera durata dell'appalto la ditta Aggiudicataria mette a disposizione un mezzo da 8 posti + guida per i trasporti collegati all'espletamento del servizio con oneri di gestione in capo alla stessa (assicurazioni obbligatorie, carburanti manutenzioni ecc).

Per gli spostamenti individuali è previsto l'uso del mezzo proprio da parte del personale educativo.

Art. 16 Ulteriori oneri a carico della ditta Aggiudicataria

Sono a carico dell'impresa Aggiudicataria la messa a disposizione di materiali di consumo e/o didattici per l'espletamento delle attività oggetto del presente servizio con particolare riferimento all'attività individuale e a quella laboratoriale così come esplicitati nel progetto di gestione redatto in sede di gara.

Le spese vive per lo svolgimento dei laboratori, con particolare riferimento agli esperti di laboratorio o alle spese di affitto per lo svolgimento dei progetti estivi (locali presso strutture ricettive del territorio) sono a carico dei Comuni dell'ATS 20 fatta salve le proposte progettuali e migliorie previste della ditta Aggiudicataria in sede di presentazioni delle offerte.

TITOLO III – ASPETTI ECONOMICI E FINANZIARI

Art. 17 Determinazione del corrispettivo

L'importo presunto complessivo dell'appalto, relativamente al periodo oggetto dell'affidamento è pari ad € 760.968,00, oltre iva di legge, calcolato sulla attuale recettività del servizio e in base a quanto contenuto nell'Allegato 1 al presente CSA di cui costituisce parte integrante.

Il corrispettivo verrà liquidato a seguito di presentazione di fatture mensili per la quota individuata all'allegato 2, decurtata del ribasso offerto.

Il pagamento avverrà sulla base delle fatture mensili, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di acquisizione al Protocollo dell'Ente, previo visto dell'Ufficio competente, circa l'avvenuta e regolare esecuzione del servizio, e condizionato alla preventiva verifica della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi, nonché alla preventiva verifica di cui al combinato disposto dell'art. 48 bis DPR 602/1973 e del Decreto MEF n.40 del 18/01/2008.

Con tale corrispettivo la Ditta s'intende compensata da qualsiasi suo avere o pretendere dal Comune per le attività di che trattasi, senza alcun diritto a nuovi e maggiori compensi, in tutto essendo soddisfatta dal Comune con il pagamento dei predetti corrispettivi per la tipologia e il numero delle prestazioni autorizzate ed effettuate.

Ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D. Lgs 50/2016, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, il Comune capofila può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto

L'Amministrazione si riserva di effettuare interventi sostitutivi in caso di inadempienza contributiva e retributiva dell'appaltatore ai sensi degli artt. 4 e 5 del DPR 207/2010 e ss.mm.ii.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari concernenti l'appalto in oggetto, l'impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010 n. 136 e alla L. 17/12/2010 n. 217. In particolare, in caso di aggiudicazione, dovrà comunicare all'Amministrazione aggiudicatrice i conti correnti dedicati su cui eseguire gli accrediti in esecuzione del contratto. Le eventuali modifiche degli stessi dovranno essere comunicate per iscritto o per posta elettronica certificata.

Art. 18 Garanzia definitiva

Alla stipula del contratto, in base a quanto previsto dall'art. 103 del D. lgs 50/2016, l'appaltatore deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del D.Lgs 50/2016, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. L'importo è ridotto nei termini di cui al 7 comma del citato art. 93.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione appaltatrice. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La cauzione/fideiussione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

Il deposito cauzionale è svincolato e restituito all'Impresa solo a conclusione del rapporto, dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali. Resta salvo per il Comune l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. L'Impresa è obbligata a reintegrare la cauzione di cui il Comune si sia dovuto avvalere, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

Art. 19 Risoluzione del contratto, inadempienze e penali e recesso unilaterale

L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto di appalto, ex art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

- a) in caso di fallimento o cessazione dell'affidatario;
- b) perdita dei requisiti di idoneità morale e tecnica certificati e/o dichiarati dall'affidatario in sede di gara;
- c) revoca o annullamento del provvedimento di aggiudicazione definitiva;
- d) grave inadempienza dell'affidatario tale da compromettere il buon risultato della gestione del servizio affidato;
- e) reiterata interruzione o sospensione del servizio non dipendente da causa di forza maggiore;
- f) reiterata inadempienza agli obblighi previsti dal Capitolato, delle disposizioni di legge e dei regolamenti;
- g) mancata stipula delle polizze assicurative previste dal Capitolato;
- h) inosservanza dei divieti di subappalto dei servizi e/o cessione di contratto, anche parziale;
- i) inadeguatezza o mancata rispondenza ai principi che informano l'etica del lavoro (decoro, serietà professionale, etc...), improduttività, ripetuta e documentata negligenza nell'esecuzione del servizio;
- j) mancata esecuzione o reiterata difforme esecuzione di quanto indicato nel progetto di servizio che forma parte integrante dell'offerta del concorrente;
- k) comportamento abitualmente scorretto verso gli utenti o verso le famiglie, ivi compreso l'utilizzo improprio dei dati personali e di ogni notizia relativa al servizio ed agli utenti e loro famiglie;
- l) motivi di interesse pubblico generale correlati a modificazioni delle norme di settore o dell'ordinamento generale riguardanti il soggetto appaltante, o il venir meno della delega dei Comuni associati;
- m) inadempienza agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 136/2010;
- n) ogni altra causa incompatibile e/o difforme dagli obblighi contrattuali.

In caso di risoluzione del contratto per i motivi di cui sopra, non spetta alla ditta alcun indennizzo, ed il Comune capofila ha facoltà di incamerare la cauzione quale penale, oltre alle eventuali somme relative al danno che possa esserne derivato.

Qualora la risoluzione del contratto avvenga per responsabilità della ditta appaltatrice e per ritardi, inadempimenti o difetti di esecuzione del servizio, ogni maggior costo dal servizio effettuato da altre ditte, comprese le eventuali spese per atti e simili, resta a carico della ditta aggiudicataria, fatta salva la possibilità di adire le vie legali nel caso in cui il comportamento configuri ipotesi di reato.

In caso di prestazioni difformi, diverse e/o non adeguate a quanto previsto dal presente Capitolato, l'Amministrazione aggiudicatrice, mediante provvedimento motivato, può applicare una penalità variabile da un importo minimo di €250,00 a un importo massimo di €2.500,00 previa contestazione scritta.

E' salva la facoltà per la ditta aggiudicataria di presentare controdeduzioni e/o giustificazioni scritte entro 10 gg. dal ricevimento della contestazione. In mancanza la contestazione si intende tacitamente accettata.

Qualora le motivazioni presentate dalla ditta non siano ritenute sufficienti e/o congrue, si procederà all'applicazione della penalità. L'importo della penalità sarà detratto dai compensi dovuti alla ditta per i servizi prestati.

A suo giudizio motivato, l'Amministrazione si riserva di recedere unilateralmente dal contratto, di ridimensionare l'oggetto dell'appalto, in dipendenza di provvedimenti di disattivazione o di trasformazione delle proprie strutture o servizi, di ridurre o di sospendere senza limiti di tempo il servizio dato in appalto senza che la ditta possa pretendere indennità di sorta, dandone comunicazione mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 gg.

Art. 20 Verifica periodica della gestione

Gli incontri periodici di valutazione del servizio inteso nella sua globalità saranno svolti dal Coordinatore dell'Ambito, dal Referente del servizio per conto dell'Equipe disabilità dell'ufficio Comune dell'ATS XX.

La verifica riguarderà gli aspetti qualitativo - gestionali del servizio erogato ed avverrà almeno due volte l'anno al fine di valutare la rispondenza dell'attività svolta quelle previste all'art. 5 del presente capitolato e con quanto previsto in sede di offerta dalla ditta aggiudicatrice.

La verifica dei singoli progetti di inserimento avverrà all'interno dell'equipe integrata socio sanitaria.

Art. 21 Spese di gestione a carico della Ditta

Oltre a quanto previsto in altri articoli, sono a carico della ditta tutte le spese di gestione derivanti dal presente capitolato che non risultino poste espressamente a carico del Comune; in particolare è onere della ditta:

- a) ogni spesa inerente il personale ivi compresi eventuali rimborsi ed indennità per l'uso del mezzo proprio;
- b) le assicurazioni;
- c) l'aggiornamento e le altre iniziative di cui la ditta si sia assunta l'onere in sede di offerta;
- d) ogni altra spesa inerente la gestione del servizio.

Art. 22 Ulteriori oneri della Ditta Appaltatrice

La ditta aggiudicataria:

- a) si impegnerà a permettere la visione dei libri paga e di ogni altra documentazione inerente i rapporti contrattuali con dipendenti e soci impegnati nei servizi di cui al presente capitolato al responsabile comunale del contratto, al fine di verificare il rispetto delle condizioni poste dal presente articolo. Il predetto responsabile è tenuto al segreto d'ufficio sulle notizie apprese, salvo che le stesse configurino illecito o denunciino un contrasto con quanto pattuito con l'Ente appaltante.
- b) doterà il proprio personale di idonea divisa, di cartellino di riconoscimento e di libretto di idoneità sanitaria
- c) si impegnerà a attuare il progetto educativo proposto attraverso uno specifico piano d'intervento concordato con il Responsabile comunale del servizio;
- d) se trattasi di Cooperativa Sociale, ad impiegare per l'espletamento delle prestazioni oggetto della presente

- convenzione gli educatori impiegati nel Servizio, gli educatori impiegati per le sostituzioni ed eventualmente i soci volontari, utilizzati ai sensi dell'art. 2 della L. n. 381/91, dettagliandoli in distinti elenchi sottoscritti da consegnare all'Amministrazione aggiudicatrice; detti elenchi devono contenere tutte le informazioni necessarie a definire la posizione e la professionalità di ogni operatore socio – dipendente o socio – volontario. La ditta si assume ogni responsabilità per la veridicità dei dati riportati;
- e) a far interagire con la propria organizzazione del lavoro, risorse del servizio civile volontario, tirocini formativi, stages;
 - f) ad utilizzare i soci – volontari ed i volontari del servizio civile per prestazioni complementari e non sostitutive di quelle degli operatori socio – dipendenti;
 - g) a fornire all'Ente committente, prima dell'inizio dell'appalto e prima dell'inizio di ogni anno scolastico il documento di programmazione della formazione e aggiornamento del personale. La formazione dovrà essere garantita preferibilmente al di fuori dell'orario di lavoro, senza alcun onere a carico dell'Amministrazione aggiudicatrice;
 - h) a garantire i seguenti elementi rispetto alla qualità delle risorse umane che provvedono all'erogazione del servizio:
 - i) obbligo di offrire al personale del servizio e agli eventuali volontari del servizio civile impiegati un tempo destinato all'aggiornamento professionale sulla base di quanto offerto in sede di gara;
 - j) partecipare ai momenti di monitoraggio previsti a livello di Ambito.

Art. 23 Divieto di cessione e subappalto

E' vietato il subappalto e la cessione del contratto.

E' vietata la cessione a terzi, comunque denominati, dei Servizi di cui al presente atto, pena la decadenza dell'affidamento e la perdita della cauzione.

L'Amministrazione aggiudicatrice non ha e non riconosce altra controparte che la ditta aggiudicataria dell'appalto del servizio, nella persona giuridicamente abilitata a rappresentarla.

Non sono considerate cessioni ai fini del presente appalto le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto espressamente venga indicato subentrante nel contratto in essere con l'Ambito Sociale. Nel caso di trasformazioni d'impresa, fusioni e scissioni societarie, il subentro nel contratto in essere deve essere prioritariamente autorizzato dal Comune capofila, che può, a sua discrezione, non autorizzarlo, restando così il contraente obbligato alla completa esecuzione delle prestazioni.

Art. 24 Estensione

Qualora l'Amministrazione dovesse verificare la necessità di integrare i servizi con ulteriori prestazioni ed attività di natura complementare, ovvero ampliare l'oggetto dell'appalto, potrà affidare prestazioni aggiuntive o suppletive, alla ditta appaltatrice con le modalità previste dalla normativa vigente

Art. 25 Responsabilità della Ditta

La Ditta aggiudicataria si obbliga contrattualmente all'osservanza di tutte le vigenti disposizioni legislative, dei regolamenti concernenti le assicurazioni sociali e di qualsiasi altra prescrizione normativa che potrà essere emanata in materia.

L'amministrazione aggiudicatrice è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale della ditta aggiudicataria e/o a terzi comunque denominati o cose, per qualsiasi causa nell'esecuzione del servizio. La Ditta aggiudicataria risponde pure dei danni a terzi comunque denominati, a persone o cose per fatto della ditta medesima e dei suoi dipendenti nell'espletamento del servizio. A tale fine la Ditta appaltatrice è tenuta a predisporre adeguate coperture assicurative per danni, infortuni, indennizzi di qualsiasi natura che possono verificarsi sia nei riguardi del proprio personale durante l'esecuzione del servizio che per effetto della sua attività nei confronti dell'utenza, stipulando idonea polizza assicurativa RCT/RCO con un massimale pari ad almeno 1.500.000,00 per ciascun sinistro e persona. A fronte della stipula di tale polizza, nessun onere aggiuntivo può essere richiesto all'Amministrazione aggiudicatrice.

Per tutta la durata della gestione del servizio, la ditta aggiudicataria deve rispettare pienamente la normativa vigente, in particolare quella riguardante la sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro (D.Lgs.81/2008) e successive modifiche ed integrazioni, nonché tutte le prescrizioni relative alla sicurezza contro gli incendi con particolare riferimento alle disposizioni fissate dal Decreto del Ministero degli Interni del 10/03/98.

Art. 26 Inefficacia di clausole e/o patti aggiunti

Nessun eventuale accordo verbale che comporti aggiunte e/o modifiche, di qualsiasi specie e/o natura al contenuto nel presente capitolato potrà avere efficacia se non tradotto in forma scritta, secondo quanto previsto dalle vigenti norme di legge.

Art. 27 Misure di sicurezza per la tutela della privacy

I dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento informatico e/o manuale da parte del committente, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modificazioni ed integrazioni, per i soli fini inerenti alla presente procedura di gara.

Detti dati saranno pubblicizzati, o prodotti a terzi, in sede di aggiudicazione, di accesso agli atti o di eventuale contenzioso, nelle misure e con i limiti stabiliti dalla normativa vigente.

In ogni caso, in relazione ai dati forniti, l'impresa potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'amministrazione aggiudicatrice conferirà all'appaltatore i dati personali e sensibili relativi ai destinatari del servizio, nel rispetto dei seguenti criteri operativi:

- la comunicazione e lo scambio dei dati avvengono unicamente in relazione allo sviluppo delle attività oggetto della gara, che rientrano tra le finalità;
- i dati comunicati all'aggiudicatario sono resi allo stesso soggetto in forma pertinente e non eccedente rispetto all'utilizzo che di essi deve essere fatto.

I dati comunicati all'aggiudicatario o da questi direttamente acquisiti per conto del Comune di Porto S.Elpidio non potranno essere riprodotti ad uso dell'aggiudicatario stesso né resi noti in alcuna forma o modalità e dovranno essere restituiti o conferiti al Comune di Porto S.Elpidio contestualmente alla presentazione della rendicontazione dell'attività svolta.

In relazione al trattamento dei dati personali dei soggetti utenti del servizio, l'aggiudicatario dovrà adottare le misure organizzative e procedurali, sia a rilevanza interna che esterna, necessarie a garantire la sicurezza delle transizioni e delle archiviazioni dei dati stessi.

Sarà fatto divieto assoluto all'aggiudicatario di comunicare i dati personali e sensibili gestiti in relazione al servizio ad altri soggetti pubblici e/o privati, fatto salvo quando tale comunicazione sia prevista sulla base di norme di legge o di regolamento per adempimenti obbligatori (es. comunicazioni di dati a strutture sanitarie e in caso di incidenti o infortuni, ecc.).

L'aggiudicatario si dovrà impegnare, inoltre, a provvedere, ai sensi dell'art. 13 del citato D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, alla notificazione dei dati personali trattati in forza del presente capitolato d'oneri, quando previsto.

Qualora i dati personali anche sensibili, inerenti i soggetti utenti del servizio, dovessero essere conferiti direttamente dagli stessi all'aggiudicatario, questo si dovrà impegnare a:

- a) soddisfare gli adempimenti di cui agli art. 13, 23, 24, 27 e 20 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
- b) trasferire tempestivamente al Comune di Porto Sant'Elpidio con le dovute cautele relative alle misure di sicurezza, la banca dati nella quale sono state archiviate le informazioni acquisite.

Art. 28 Altre norme regolatrici dell'appalto

Il soggetto aggiudicatario si impegna ad osservare oltre al presente capitolato tutte le norme in vigore o emanate in corso d'opera che disciplinano i contratti di servizio, la prevenzione e l'infortunistica, i contratti di lavoro, le assicurazioni, le norme sanitarie nonché le leggi anti inquinamento e le norme di sicurezza sul lavoro e ogni altra disposizione normativa applicabile ai servizi oggetto del presente appalto.

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si fa riferimento alle norme e regolamenti vigenti in materia.

Si applicano inoltre le Leggi ed i Regolamenti che potessero venire emanati nel corso del contratto, comunque attinenti al servizio oggetto dell'incarico.